

ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e di esposizione della bandiera della Repubblica da parte del Comune.

ART. 2
ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA

L'esposizione della bandiera nazionale all'esterno della sede municipale e degli altri edifici pubblici comunali o sedi staccate di uffici comunali, è obbligatoria in occasione delle feste nazionali e solennità civili di seguito indicate:

11 febbraio – Anniversario della stipulazione del trattato e del concordato con la Santa Sede.

25 aprile - Anniversario della liberazione.

1 maggio - Festa del lavoro.

1 domenica di giugno – Festa della Repubblica.

28 settembre – Anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

4 ottobre – Ricorrenza dei Santi patroni speciali d'Italia S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da Siena.

1 domenica di novembre – Festa dell'Unità nazionale
la bandiera viene altresì esposta:

1)All'esterno dei seggi elettorali, durante le consultazioni;

2)All'esterno della sede del consiglio comunale, in occasione delle riunioni dello stesso;

3)All'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico.

ART. 3
ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA PER RICORRENZE PARTICOLARI

In caso di particolari solennità o ricorrenze locali in cui l'Amministrazione comunale ritenga opportuna l'esposizione della bandiera nazionale, essa dovrà richiedere espressa disposizione o autorizzazione alla competente autorità governativa.

ART. 4
ORARIO DI ESPOSIZIONE

L'esposizione della bandiera nazionale all'esterno degli uffici ed edifici pubblici comunali, ha luogo dalle ore 8.00 al tramonto.

In occasione delle riunioni del Consiglio comunale la bandiera va esposta per tutta la durata della riunione anche se protratta oltre il tramonto. In tal caso dovrà essere opportunamente illuminata.

ART. 5
DEROGHE ALL'ORARIO DI ESPOSIZIONE

In casi particolari la competente autorità governativa può disporre o autorizzare che la bandiera rimane esposta anche dopo il tramonto purché adeguatamente illuminata.

ART. 6
MODALITÀ DELL'ESPOSIZIONE

La bandiera esposta in una pubblica sala su di un'asta, deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

Se la bandiera viene esposta assieme ad altre, essa occuperà il posto d'onore a destra e nel caso di più bandiere sarà posta al centro di esse.

Se la bandiera, unitamente ad altre, viene issata su pennoni, essa deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.

Comunque nessuna bandiera o vessillo o gonfalone o gagliardetto può essere posto al di sopra della bandiera italiana.

Se la bandiera viene esposta unitamente a bandiera di due o più Stati, queste vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza e devono avere uguali dimensioni e issate allo stesso livello.

La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

ART. 7

ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA IN SEGNO DI LUTTO

La bandiera esposta all'esterno degli uffici pubblici comunali deve essere tenuta a mezza asta e possono applicarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

ART. 8

DIVIETO D'USO DELLA BANDIERA

Al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento è vietato l'uso della bandiera nazionale.

La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone.

Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi che dovranno essere collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde.

ART. 9

DECOROSITA' DELLA BANDIERA

La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso, né su di essa né sul pennone che la reca possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e successiva esposizione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.